

"Solve et repete" - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15941 del 14/06/2025 (Rv. 675176 - 01)

Contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - Atti impugnabili ex art 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Natura tassativa dell'elencazione - Interpretazione estensiva - Possibilità - Condizioni - Obbligo del contribuente di impugnazione di atti diversi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

In tema di contenzioso tributario, la natura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 non preclude al contribuente la facoltà di impugnare anche quelli che, esplicitandone le concrete ragioni fattuali e giuridiche, portino a sua conoscenza una ben individuata pretesa tributaria, senza che però il suo mancato esercizio determini la non impugnabilità della medesima pretesa successivamente reiterata in uno degli atti tipici previsti dal citato art. 19. (Nella specie, la S.C. ha affermato che l'avviso bonario di mora relativo al contributo di sostentamento dell'AGCM, poiché non iscritto nell'elenco ex art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992 e privo dei caratteri dell'intimazione formale, pur essendo impugnabile, non doveva esserlo a pena di inammissibilità, sicché era in facoltà della contribuente ricorrere direttamente avverso la successiva cartella di pagamento).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 15941 del 14/06/2025 (Rv. 675176 - 01)